



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 173 del 29 aprile 2025

*Vicesegreteria generale Area Istituzionale
Servizio Lavori d'Aula*

**SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 159, COMMA 3,
DEL REGOLAMENTO INTERNO, DI INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE DELLA RUBRICA:**

“Beni culturali e identità siciliana”

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1222 - Chiarimenti in merito al trasferimento di personale del Museo archeologico di Enna 'Palazzo Varisano' con la conseguenza, probabile ed inevitabile, della sua chiusura.

All'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che cuore della Sicilia sono presenti due dei più importanti siti archeologici dell'Isola che appartengono al Parco archeologico di Morgantina e alla Villa Romana del Casale, quest'ultima realizzata tra la fine del III e gli inizi del IV secolo d.C., e che conserva il più vasto complesso di mosaici pavimentali sinora trovato (mq 3500). Sempre nella stessa area sono presenti il Museo Archeologico di Aidone, le cui stanze custodiscono i principali manufatti provenienti da Morgantina, tra cui la Dea di Morgantina, le statue acrolitiche di Demetra e Persefone e il prezioso tesoro di Eupolemo e i Musei di Piazza Armerina ed Enna altrettanto ricchi di reperti archeologici di valore culturale importante apprezzati in tutto il mondo;

considerato che:

l'ultimo direttore andando in quiescenza ha lasciato il Museo privo del suo sostituto per un lungo tempo in quanto la nomina del nuovo direttore, dott. Carmelo Nicotra è avvenuta di recente;

questa vacatio della figura del direttore ha causato notevoli problemi a partire dalla gestione dei siti archeologici. La situazione al momento è precipitata negativamente dopo il trasferimento ingiustificato sia del personale amministrativo che del personale di custodia dei siti di Enna e dei siti di Piazza Armerina. Pertanto la nomina del nuovo direttore, non ha risolto gli evidenti e molteplici criticità che tendono ad aggravarsi soprattutto in questo momento dell'anno dove si annuncia un chiaro aumento di afflusso di turisti che giungono durante la stagione estiva;

ci sono state delle notevoli falle nella gestione a monte nell'organizzazione della vicenda, a partire dalla mancanza prolungata del direttore e, per finire, con una non idonea gestione del nuovo direttore che avrebbe dovuto mettere in campo tutte le azioni necessari per affrontare le criticità pregresse e programmare le operazioni

./..

opportune per affrontare la nuova stagione estiva;

ciò potrebbe determinare la conseguenza più nefasta ovvero la chiusura del museo;

per sapere:

se sia a conoscenza di quanto sta accadendo e delle criticità che sono state più volte evidenziate nel tempo, che continuano a complicarsi grazie alla evidente assenza di un programma e di un valido progetto di risoluzione;

se abbia in programma le attività opportune e necessarie, e quali, per risolvere le problematiche emerse sulla gestione del museo, con particolare riguardo alla situazione del personale che, al momento, risulterebbe carente ed insufficiente determinando il conseguente spauracchio della chiusura di uno dei musei più importanti della Sicilia.

(1° agosto 2024)

FIGUCCIA

-

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 146 - Intendimenti del Governo regionale al fine di scongiurare la vendita all'asta di Villa Piccolo di Capo d'Orlando (ME).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

Villa Piccolo, bene della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella sottoposto a vincolo ai sensi della l. n. 10891 del 1939 e successive modifiche e integrazioni, è una dimora situata sulle colline di Capo d'Orlando (ME) nella quale abitarono i Piccolo di Calanovella;

con legge regionale 13 luglio 1995, n. 51 sono stati previsti contributi annuali in favore di diverse realtà siciliane fra le quali la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella di Capo d'Orlando;

considerato che:

da notizie di stampa si apprende della vendita all'asta, fissata per il prossimo novembre, della Villa in oggetto; nel merito il Presidente della Fondazione ha chiarito che la procedura esecutiva sui propri beni immobili è stata avviata da tempo da BCC Gestione Crediti (società di Banca Sviluppo), tenuto conto di un mutuo acceso dal compianto Presidente Bent Parodi nel 2008 per la ristrutturazione della Villa nell'ambito di progetti cofinanziati, il quale è stato pagato solo in parte a causa dei mancati e scostanti stanziamenti regionali che dovevano essere riconosciuti ai sensi della norma richiamata in premessa;

rispetto a quanto rappresentato si aggiunge il mancato pagamento da parte del Comune di Capo d'Orlando di un importo relativo alla Convenzione firmata nel 2014 tra l'ente locale e la Fondazione;

il debito maturato ad oggi dalla Fondazione si aggira intorno ai 550 mila euro;

per conoscere se intendano porre in essere tutte le iniziative necessarie a scongiurare la vendita all'asta di Villa Piccolo di Capo d'Orlando.

(2 agosto 2024)

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA - SPADA -
CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA - SAVERINO

./..

- Con nota prot. n. 29713 del 14 ottobre 2024 il
Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per
i beni culturali e l'identità siciliana.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1240 - Chiarimenti in merito alla previsione di chiusura del Museo Varisano di Enna.

All'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

il Museo Varisano rappresenta una delle istituzioni culturali più significative della città di Enna, nonché un punto di riferimento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della nostra comunità. Tale museo custodisce reperti e testimonianze di inestimabile valore, che raccontano la storia millenaria del nostro territorio e ne rafforzano l'identità culturale;

la presenza del Museo Varisano è essenziale non solo per la conservazione della nostra memoria storica, ma anche perché volano per il turismo culturale, che potrebbe apportare benefici economici e sociali significativi alla città di Enna e ai suoi abitanti;

il nuovo direttore del Parco archeologico di Morgantina e di Villa Romana del Casale di Piazza Armerina e dei musei di Enna e Aidone ha ritenuto di trasferire il personale da Enna verso i siti piazzesi;

considerato che non è possibile chiudere il Museo Varisano di Enna, soprattutto nel periodo estivo, poiché rappresenta una delle principali attrazioni culturali della città richiamando numerosi visitatori e turisti interessati a scoprire il patrimonio storico e artistico del territorio;

per sapere:

se sia a conoscenza dei fatti di cui sopra e delle possibili conseguenze negative per il territorio ennese;

se intenda attivarsi tempestivamente per cercare di trovare una possibile soluzione che eviti il danno turistico-culturale che si ripercuoterebbe sul territorio ennese.

(19 agosto 2024)

LANTIERI

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 153 - Provvedimenti volti a garantire la partecipazione del Sindaco del Comune di Priolo Gargallo (SR) nel Comitato tecnico scientifico del Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro ed Akrai.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che la penisola di Magnisi, localizzata nel territorio del comune di Priolo Gargallo (SR), rappresenta un sito archeologico di straordinaria importanza, costituito oltre che dal complesso denominato 'THAPSOS', noto per avere ospitato una delle più importanti culture della media età del bronzo in Sicilia nonché un'importante di area di tombe ipogeiche, ha altresì annesso l'antiquarium ed uffici demaniali del Parco Archeologico Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro, ed Akrai;

considerato che:

ai fini della composizione del Comitato tecnico scientifico, l'articolo 23, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 20 del 2000 indica quali componenti i Sindaci dei Comuni interessati;

il decreto n. 6087/gab del 20 nov. 2023 dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, avente ad oggetto: nomina CTS parco Archeologico Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, non reca, tra i componenti nominati, il Sindaco di Priolo Gargallo, comune interessato, ai sensi della richiamata normativa regionale;

per conoscere:

le ragioni che abbiano determinato la mancata inclusione nell'elenco dei componenti del Comitato tecnico scientifico del parco Archeologico Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, del Sindaco di Priolo Gargallo, avente diritto ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2000;

se non ritengano opportuno emanare un provvedimento integrativo del decreto n. 6087/gab. dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, ai fini del legittimo inserimento del sindaco pro tempore del comune di Priolo Gargallo nell'ambito dei componenti del CTS del Parco Archeologico Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.

./..

(20 agosto 2024)

CARTA

- Con nota prot. 29726 del 14 ottobre 2024 il
Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per
i beni culturali e l'identità siciliana.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1271 - Iniziative urgenti per accertare il danneggiamento di un bene storico tutelato e consequenziale ripristino dello stato dei luoghi.

All'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

nel territorio del Comune di Marsala (TP) alcuni manufatti di interesse storico artistico sono stati oggetto di tinteggiatura;

i fatti sopra esposti sono verificabili attraverso la visione di post pubblicati nel sito del noto social network Facebook Sicily World a firma di uno dei amministratori del giorno 8 settembre 2024;

nei contenuti visionabili è messa in risalto la tinteggiatura di tutto il manufatto tutelato dalla legge del patrimonio storico culturale di un grosso bunker della seconda guerra mondiale sito al Molo dei Mille a Marsala;

da quanto si apprende si tratta di un progetto pilota denominato 'I Bunker della Pace' Provincia di Trapani - Primavera 2024;

considerato che l'opera rientra nel patrimonio dell'archeologia militare realizzata all'inizio degli anni quaranta ed è patrimonio storico culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e ed è tutelato dalla legge regionale 12 luglio 2018, n. 12 nell'ottica della tutela dei beni culturali;

per sapere:

se non ritenga urgente avviare le verifiche volte a stabilire eventuali danneggiamenti del bene culturale tutelato della cosiddetta archeologia militare.

se, una volta accertato il danneggiamento ed avviate tutte le iniziative per identificare gli autori, non si debba provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in tempi brevi.

(12 settembre 2024)

ASSENZA

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1288 - Chiarimenti in merito alla realizzazione del Parco archeologico minerario e del Museo dell'industria della pomice di Lipari (ME) e all'istituzione del Parco delle Eolie.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

L'isola di Lipari (ME) ha avuto una lunga storia industriale basata sull'estrazione della pietra pomice. In particolare, nel 1958 nacque l'azienda Pumex - che acquistò la quasi totalità dei lotti pomificiferi - la quale proseguì la sua attività fino alla seconda metà degli anni 80 fino alla chiusura nel 2007 a causa di gravi questioni finanziarie che preclusero il rinnovo della concessione mineraria;

negli anni le cave di pomice sono state oggetto di abbandono e vandalismo nonostante le prospettive di riconversione, soprattutto dopo che le Eolie furono dichiarate patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Detto stato di degrado ha visto il nascere dell'idea - lanciata dal giornalista Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera e alla quale si sono aggregate Museimpresa, Federculture, il Touring Club e la Commissione italiana per l'Unesco - di promuovere la realizzazione di un museo delle cave di pietra pomice nell'isola di Lipari, al fine di evitare che la memoria di quel patrimonio paesaggistico e culturale andasse persa;

in data 17 luglio 2021, al termine di un incontro tecnico-operativo tenutosi nell'Aula consiliare del Comune eoliano con la presenza delle istituzioni coinvolte, l'allora Presidente della Regione, on. Nello Musumeci, ha annunciato la volontà di sottoporre l'area in esame al vincolo etnoantropologico ritenendo l'istituzione del Parco geominerario e la creazione di un Museo della lavorazione della pietra pomice a Lipari una priorità nel programma paesaggistico e culturale;

con nota prot. n. 19531 del 26/08/2021 la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina ha comunicato agli aventi diritto l'avvio del procedimento per la verifica d'ufficio e dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e smi, dell'area ex Cava di Pomice sita nel Comune di

./..

Lipari (ME) - località Porticello, di proprietà mista (pubblica e privata). La Soprintendenza trasmette al Dipartimento regionale competente la documentazione di rito per l'emissione del provvedimento tutorio con nota prot. n. 22922 del 12.10.2021;

con D.D.G. n. 3815 13/10/2021 del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana, detta area - compresi i fabbricati e i capannoni con gli impianti e i macchinari ancora rilevabili all'interno degli stessi - viene dichiarata di interesse storico ed etnoantropologico in quanto individuata fra i beni elencati all'art. 10, comma 4 lettera h), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e all'art. 2 della L.R. n. 80 del 1977 e smi, sottoponendola, quindi, a tutte le prescrizioni di tutela previste. Fra le motivazioni si legge 'in quanto l'ex area estrattiva per il suo valore storico, scientifico e paesaggistico rappresenta una prova testimoniale di un'attività pluricentenaria nonché una singolarità mineraria e paesaggistica, prova tangibile dell'attività umana che per secoli ha determinato la storia economica e culturale delle popolazioni Eoliane. Gli edifici industriali, pur non possedendo caratteri ed elementi di pregio architettonico, rappresentano elementi identitari del paesaggio locale e assieme ai vecchi macchinari, ormai in disuso, costituiscono una importante testimonianza di archeologia industriale. Il sito potrebbe già considerarsi un vero e proprio museo storico a cielo aperto che si configura quale bene culturale, patrimonio e memoria della comunità liparese, [...]';

in seguito al ricorso avviato da Pumex Spa in liquidazione contro la Regione Siciliana, il TAR per la Sicilia (sez. Catania) con sentenza N. 02137/2022 ha annullato gli atti sopra richiamati e quelli presupposti e consequenziali;

tale pronuncia trova motivazione - fondata sul ristrettissimo ambito temporale in cui è stata effettuata la verifica della documentazione - sul dubbio che sia stato eseguito un effettivo e completo esame degli atti istruttori predisposti dalla Soprintendenza da parte del Dirigente che ha adottato, in data 13 ottobre 2021, il decreto di apposizione del vincolo;

i provvedimenti amministrativi impugnati presentavano per il ricorrente, e come confermato dal TAR, vizi riguardanti la fase istruttoria, ma anche inerenti alla completezza della relazione tecnico-scientifica, sia in relazione alla descrizione dell'area vincolata, edifici compresi,

./..

sia in merito alle valutazioni. Il documento è stato, pertanto, ritenuto sommario ovvero 'assolutamente insufficiente a soddisfare i requisiti minimi di determinazione dei contenuti stessi del provvedimento e della sua motivazione';

la sentenza evidenzia, altresì, che l'Amministrazione non è stata in grado di smentire e documentare adeguatamente la questione riguardante la datazione oltre i 70 anni di età dei beni ricompresi nel vincolo, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

considerato che:

da un recente articolo di Gian Antonio Stella si apprende della volontà da parte di privati di realizzare un grande albergo di lusso nell'area estrattiva in argomento, prospettiva che negherebbe irrimediabilmente la possibilità di tutela storica e ambientale delle cave attraverso l'auspicata realizzazione del Parco archeologico minerario e del Museo dell'industria della pomice, i quali possono indubbiamente costituire un fondamentale fattore di destagionalizzazione turistica, come rappresentato dai presidenti delle associazioni Museimprese, Federculture e Touring Club, i quali oggi chiedono un patto tra enti e istituzioni per salvare Lipari;

si rammenta che la Regione, con l'intento di realizzare quanto in oggetto, con delibera di Giunta di Governo n. 202 del 14 aprile 2022 aveva apprezzato la proposta concernente il finanziamento per l'acquisizione del complesso immobiliare afferente il compendio produttivo della Pumex S.p.A. in Lipari (ME) per un totale di circa 4,5 milioni di euro;

con l'art. 26, 4-septies, del Decreto legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 e s.m.i., è stata disposta l'istituzione - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati - dei seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei,

per sapere:

per quali motivi non sia stato proposto ricorso in appello contro la sentenza n. 02137/2022 del TAR per la Sicilia (sez. Catania), la quale ha

./..

annullato i provvedimenti amministrativi con cui l'area ex Cava di pomice, sita nel Comune di Lipari, è stata dichiarata di interesse storico ed etnoantropologico in quanto individuata tra i beni elencati dall'art. 10 comma 4 lett. h) del d.lgs. n. 42 del 2004 e dall'art. 2 l.r. n. 80 dell'1977;

per quali ragioni l'Amministrazione regionale, alla luce delle motivazioni della richiamata sentenza, non abbia posto in essere tutti i provvedimenti amministrativi necessari al fine di superare i vizi rilevati e procedere, quindi, ad una nuova dichiarazione di interesse storico ed etnoantropologico dell'area;

se, in considerazione delle recenti notizie, non si reputi opportuno avviare tutte le interlocuzioni e le iniziative necessarie al fine di riprendere l'iter di realizzazione presso l'isola di Lipari del Parco archeologico minerario e del Museo dell'industria della pomice;

se non si ritenga opportuno porre in essere le interlocuzioni istituzionali, utili a promuovere l'istituzione del Parco delle Eolie in applicazione della normativa vigente.

(23 settembre 2024)

BURTONE - CRACOLICI - DIPASQUALE -
CATANZARO - SAFINA - SPADA - VENEZIA -
CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA - SAVERINO

- Con nota n. 33840 del 20 novembre 2024, protocollata al n. 6645-ARS/2024 del 21 novembre successivo, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE

(risposta orale)

N. 1295 - Chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) da parte della Soprintendenza ai beni Culturali e ambientali di Siracusa.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) è disciplinata dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. 'Codice dei contratti pubblici', secondo le modalità procedurali di cui all'allegato I.8 e tenuto conto delle deroghe di cui all'art. 12-bis, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 e smi (legge di conversione L. 29 aprile 2024, n. 56), e si svolge nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. 'Codice dei beni culturali e del paesaggio';

la materia è, altresì, normata da alcune circolari ministeriali che si sono susseguite nel tempo, fra le quali si menzionano in particolare la n. 1/2016 e le nn. 3 e 26/2024;

come indicato dal richiamato allegato I.8 la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

- a) esecuzione di carotaggi;
- b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
- c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

come disposto dall'allegato 'Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di

./..

archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.';

è previsto, altresì, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgano ed elaborino tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, presenti nell' apposito elenco istituito presso il Ministero della cultura;

qualora il Soprintendente sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità (60 per le grandi opere), l'avvio della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, la quale deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente;

come indicato dalla sopra menzionata circolare n. 1/2016 'Qualora, all'esito della valutazione della documentazione trasmessa dalla stazione appaltante o dal soggetto proponente e delle eventuali integrazioni richieste, la Soprintendenza Archeologia non rilevi la presenza, nell'area prescelta per l'intervento, di elementi di interesse archeologico e pertanto non richieda l'attivazione del procedimento di verifica preventiva, l'esecuzione di eventuali indagini archeologiche tramite saggi di scavo potrà essere disposta solo in caso di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti';

considerato che:

da segnalazioni pervenute al sottoscritto primo firmatario della presente interrogazione sembrerebbe che la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Siracusa userebbe prevedere l'avvio delle procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in fasi successive al progetto di fattibilità senza adeguate motivazioni, quali l'emersione nel corso dei lavori di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, circostanza che si configurerebbe come

./..

un aggravamento nei confronti delle stazioni appaltanti;

si apprende, altresì, che in fase esecutiva di progetti di opere pubbliche e di allacci di privati alle reti elettriche e idriche, la Soprintendenza di Siracusa prescrive la presenza di un archeologo esterno per assistere agli scavi, la quale dovrebbe essere prevista solo come direzione scientifica dello scavo nella fase di fattibilità e, quindi, di localizzazione dell'opera. Infatti, l'archeologo esterno non può sostituire l'archeologo della Soprintendenza, il quale è chiamato a svolgere attività istituzionali di tutela,

per sapere:

se non intendano rendere chiarimenti sulla corretta applicazione della disciplina sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), di cui all'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, con particolare riferimento alla fase progettuale in cui è richiesto l'avvio della procedura;

se tali verifiche siano eseguite dagli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica, inseriti nell'apposito elenco;

se non si ritengano opportuno accertare se la Soprintendenza di Siracusa, in caso di attività di verifica archeologica in fase esecutiva dei progetti, garantisca la presenza di un archeologo interno all'Amministrazione.

(26 settembre 2024)

SPADA - CRACOLICI - BURTONE - DIPASQUALE -
CATANZARO - SAFINA - VENEZIA - CHINNICI -
GIAMBONA - LEANZA - SAVERINO

- Con nota prot. n. 33854 del 20 novembre 2024, protocollata al n. 6652-ARS/2024 del 20 novembre 2024, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana.

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 167 - Intendimenti del Governo in merito al finanziamento degli interventi conservativi necessari alla tutela e alla valorizzazione del Memoriale di Portella della Ginestra.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

con nota prot. n. 7656 del 03 maggio 2023 la Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Palermo ha comunicato agli aventi diritto l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3 lettera d), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', del Memoriale di Portella della Ginestra sito nel comune di Piana degli Albanesi (PA) e, contestualmente, ai fini del rispetto e della tutela ambientale dello stesso, l'avvio del procedimento per l'imposizione di prescrizioni di tutela indiretta sull'area posta davanti a detto Memoriale ai sensi dell'art. 45 dello stesso Codice;

con D.D.S. n. 3459 del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, emanato in data 8 settembre 2023, il sito in oggetto è stato dichiarato di interesse culturale particolarmente importante in conformità alla sopra richiamata normativa. Tale provvedimento ha inteso, altresì, garantire la continuità storica tra il monumento e la sua 'cornice ambientale', la quale è stata, così, sottoposta alle prescrizioni di tutela indiretta volte a garantire l'integrità della prospettiva, della luce, delle condizioni dell'ambiente e del decoro;

fra le motivazioni della dichiarazione dell'interesse culturale si legge che il bene riveste una testimonianza unica della identità, della storia delle istituzioni collettive, con un valore testimoniale e un collegamento identitario e civico di significato distintivo eccezionale;

considerato che:

il Memoriale è un'opera di impegno civile - realizzata tra il 1979 e il 1980 da Ettore de Conciliis, con la collaborazione del pittore Rocco Falciano e dell'architetto Giorgio Stockel - in ricordo della strage del primo maggio 1947, consumata per mano del bandito Salvatore Giuliano e

./..

dei suoi uomini, armati da forze reazionarie e mafiose, e durante la quale morirono 11 persone e ne furono ferite 27 fra i contadini e loro familiari riuniti per celebrare la festa dei lavoratori e manifestare contro il latifondismo e in favore dell'occupazione delle terre incolte;

l'organizzazione sindacale Cgil Palermo e l'Associazione Portella della Ginestra ha nei giorni scorsi, attraverso una lettera, lanciato un appello all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per rappresentare la necessità di avviare e concludere nel più breve tempo possibile gli interventi conservativi in tutela del sito per i quali l'Amministrazione regionale si era assunta l'impegno nel corso del convegno, tenutosi in data 3 maggio 2023 presso Palazzo dei Normanni, avente ad oggetto il recupero, il restauro e la valorizzazione dell'opera;

nello specifico, gli scriventi hanno segnalato la presenza di lesioni nelle pietre e nelle basi in cemento, incrostazioni, macchie nelle sculture, infiltrazioni. Alcuni dei menhir che indicano i posti dove caddero le vittime della banda Giuliano, sono inclinati. Il muro a secco che taglia lo spazio riproducendo la traiettoria degli spari perde pezzi, denunciando, per di più, che allo stato attuale non risulta né definito né finanziato alcun progetto di recupero e di restauro;

per conoscere se intendano porre in essere tutti i provvedimenti necessari al finanziamento del progetto e al celere avvio degli interventi conservativi necessari alla tutela e alla valorizzazione del Memoriale di Portella della Ginestra, bene dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.

(26 settembre 2024)

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA -
SAVERINO

- Con nota prot. n. 33337 del 14 novembre 2024 protocollata al n. 6529-ARS/2024 del 18 novembre 2024 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana.

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 169 - Provvedimenti per l'applicazione della normativa sull'affidamento degli incarichi dirigenziali ai funzionari in possesso di specifiche competenze, contenuta nel l'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, da parte dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha bandito, con D.A. del 29 marzo 2000, pubblicato nella G.U.R.S., serie speciale concorsi, del 14 aprile 2000, un concorso per 'dirigente tecnico' nei 'ruoli tecnici dei beni culturali', come previsti dalla legge regionale n. 116 del 1980, corrispondente all'ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura dei relativi posti in organico di cui alla legge regionale n. 8 del 1999 e successive modificazioni finalizzata alla rideterminazione degli organici del ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali;

con il suddetto concorso sono state selezionate figure professionali in possesso dei titoli specialistici di laurea e post laurea richiesti dalla legge regionale n. 116 del 1980 per ricoprire il ruolo di 'dirigente tecnico dei beni culturali' (ex VIII qualifica). Tale qualifica è il requisito prescritto dalla normativa regionale per le nomine alla direzione delle strutture periferiche dell'Assessorato dei beni culturali. Ma i vincitori di concorso, tra i quali 70 archeologi e 35 storici dell'arte, assunti in servizio nel 2005, sono stati inquadrati nel comparto in posizione D1, nonostante, al momento della loro immissione in servizio, nella stessa fascia fossero inquadrati nell'assessorato beni culturali, centinaia di 'assistenti tecnici' (ex VI livello), in possesso del solo diploma, giunti in D5 solo per effetto del CCRL 2001-2005, emanato con D.P.R.S. 9-10/2001. Infatti, il CCRL 2001-2005, nel determinare le nuove fasce funzionali del comparto e l'equiparazione con le qualifiche precedenti ed i relativi livelli retributivi, ha promosso nella fascia D, destinata ai laureati, tutti gli 'assistenti tecnici' appartenenti agli ex V e VI livello, in possesso del solo diploma (decreti del

./..

Presidente della Regione Siciliana n. 9 e n. 10 del 2001);

è evidente come il transito di tutti i dipendenti regionali diplomati nella fascia D, a seguito del CCRL 2001-2005, nel Dipartimento beni culturali abbia creato una situazione di fatto che contrasta gravemente con quanto prescritto dalla vigente legge regionale n. 116 del 1980 e smi che, nell'istituire il ruolo tecnico dei beni culturali', prevede una precisa gerarchia degli organici fondata sulle competenze specialistiche dei beni culturali: all'apice del comparto sono previsti i 'dirigenti tecnici' con laurea specialistica e titolo postlaurea, archeologi, storici dell'arte e così via. La legge prevede, quindi, che a questi specialisti vengano subordinati gli 'assistenti tecnici' diplomati;

la legge regionale n. 116 del 1980 e smi, inoltre, prescrive quali specializzazioni disciplinari debbano possedere i direttori delle sezioni tecnico-scientifiche', delle Soprintendenze, prescritte nel numero di cinque dalla legge regionale n. 80 del 1977 e smi: gli archeologi per le sezioni archeologiche, gli architetti per le sezioni architettoniche; i bibliotecari e archivisti per le sezioni bibliotecarie; i naturalisti per le sezioni paesaggistiche e gli storici dell'arte per le sezioni storico- artistiche;

l'assenza di un ordinamento dell'organico dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana che assicuri la corrispondenza tra profili professionali, livelli retributivi, responsabilità e funzioni, contrasta gravemente con il principio costituzionale dettato dall'articolo 97 della Costituzione: 'I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari';

la prassi amministrativa di nominare come direttori di tali organi tecnico scientifici dirigenti del RUD privi dei requisiti professionali richiesti dalle leggi regionali sopracitate, contrasta, inoltre, con l'ordinamento disciplinare dei profili professionali del 'ruolo tecnico dei beni culturali', come prescritti dalle leggi regionali n. 80 del 1977, n. 116 del 1980 e n. 20 del 2000 e smi, per la direzione dei parchi e musei archeologici, delle gallerie d'arte, delle biblioteche e delle sezioni tecnico-scientifiche

./..

delle Soprintendenze. Altri dipartimenti regionali, invece, in assenza di dirigenti del RUD provvisti dei requisiti professionali adeguati alle funzioni richieste hanno richiesto alla Giunta regionale di Governo di poter applicare la normativa sull'affidamento degli incarichi dirigenziali ai funzionari in possesso di specifiche competenze contenuta nel comma 6 dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.; pertanto, con le deliberazioni n. 121 del 21 marzo 2024 e n. 259 del 26 luglio 2024 la Giunta regionale ha dato mandato al Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità di applicare il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per predisporre atti di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali a 'funzionari dell'Amministrazione regionale in possesso di specifiche competenze';

considerato che:

il mancato rispetto del ruolo direttivo (ex VIII livello) e delle mansioni specialistiche previste dal bando di concorso, non solo ha pregiudicato e pregiudica gravemente la dignità professionale dei funzionari vincitori del concorso per 'dirigenti tecnici dei beni culturali', ma costituisce una forte disparità di trattamento tra questo personale e i funzionari direttivi archeologi, storici dell'arte etc. pari grado del Ministero della Cultura, ai quali, invece, sono regolarmente attribuiti incarichi dirigenziali specialistici, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In tal modo viene lesa il principio di parità economica e giuridica tra i dipendenti regionali e quelli statali prescritto dall'articolo 14 dello Statuto Autonomistico Siciliano, confermato dalla legge costituzionale n. 2 del 1948, con relativa violazione anche agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;

la grave disparità tra i funzionari specializzati dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana e i funzionari pari grado del Ministero della cultura è resa evidente dai requisiti richiesti dal bando di concorso per dirigenti regionali che il Governo regionale ha proposto, tramite il ddl n. 779, attualmente in esame presso la I Commissione legislativa permanente dell'ARS. Al comma 5 dell'articolo 1 del ddl n. 779, infatti, viene riservata una quota del 15% al 'personale che abbia ricoperto un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165'. Tale riserva potrà, quindi, essere utilizzata dai funzionari del Ministero della Cultura, mentre saranno esclusi i

./..

funzionari pari grado con competenze specialistiche dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, che hanno rivestito negli ultimi vent'anni il ruolo di 'dirigente tecnico dei beni culturali', senza mai ricevere alcun incarico di direzione degli organi tecnico-scientifici di tutela per i quali le leggi regionali n. 80 del 1977, n. 116 del 1980 e n. 20 del 2000 prescrivono come requisito il possesso proprio di tale qualifica;

l'assegnazione della responsabilità delle sezioni tecnico-scientifiche delle Soprintendenze e della direzione delle gallerie d'arte, musei e parchi archeologici a personale sprovvisto dei titoli specialistici richiesti per 'i dirigenti tecnici dei beni culturali' dalle leggi regionali n. 80 del 1977, n. 116 del 1980 e n. 20 del 2000, tuttora vigenti con le successive modifiche e integrazioni, pregiudica gravemente l'attuazione dei compiti istituzionali discendenti dai D.P.R. n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, che delegarono alla Regione siciliana le competenze statali derivanti dall'obbligo costituzionale di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione conservato in Sicilia, posto tra i principi fondamentali della Costituzione (articolo 9);

l'obbligo costituzionale di tutela del patrimonio culturale è stato attuato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ribadisce le 'rispettive competenze' dei distinti 'professionisti dei beni culturali, antropologi, archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori, storici dell'arte' relativamente alla 'responsabilità e all'attuazione' dell'attività di 'tutela, protezione e conservazione dei beni culturali', nonché alla valorizzazione e 'alla fruizione dei beni stessi', distinti secondo le diverse tipologie disciplinari (legge 22 luglio 2014 n. 110, divenuto art. 9 bis del Codice e attuato dal D.M. n. 244/2019);

la materia del lavoro pubblico regionale, riferibile sia a Regioni a Statuto ordinario, quanto a quelle a Statuto speciale come chiarito dalla Corte costituzionale è ricondotta, in parte, all'ordinamento civile, e quindi alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. 1, Cost.), il cui legislatore ha ricondotto al diritto privato e alla competenza della contrattazione collettiva praticamente quasi tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali (art. 2, commi 2 e 3, e art. 40, comma 1, D.lgs. n. 165 del 2001; v. anche art. 11, comma 4, lett. a, L. n. 59 del 1997) da

./..

cui si deduce la vincolatività, anche per il pubblico impiego regionale, della corrispondente disciplina contenuta nel D.lgs. n. 165 del 2001, in quanto appunto rientrante nell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale;

per conoscere:

quali provvedimenti intendano adottare per supplire alla mancanza di dirigenti del RUD della Regione siciliana che siano in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente (leggi regionali nn. 80 del 1977, 116 del 1980, 20 del 2000 e art. 9 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio);

se non ritengano opportuno dare applicazione alla normativa contenuta nel comma 6 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165 del 2001, affidando le postazioni dirigenziali individuate nel Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana dalla deliberazione di Giunta regionale n. 570/2021, attualmente vacanti, ai funzionari direttivi di ruolo dal 2005 nel stesso Dipartimento, vincitori dei concorsi sopracitati per 'dirigente tecnico archeologo' e 'dirigente tecnico storico dell'arte', 'dirigente tecnico archivistica', in quanto in possesso delle competenze professionali specialistiche richieste per legge, nonché dello specifico ruolo di 'dirigente tecnico dei beni culturali', requisito richiesto dalle leggi regionali nn. 80 del 1977, 116 del 1980 e 20 del 2000 per rivestire le mansioni di direttore di Parco e Museo archeologico, di Galleria d'Arte e delle sezioni tecnico scientifiche delle Soprintendenze.

(1° ottobre 2024)

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA -
SAVERINO

- Con nota prot. n. 33340 del 14 novembre 2024 protocollata al n. 6514 6514/ARS/2024 del 18 novembre 2024, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana.

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 177 - Intenzioni del Governo in merito alla dichiarazione dell'interesse culturale per il trittico del Giudizio Universale (1570-1580) attribuito a Giovanni da Fiesole (Beato Angelico) e iniziative per acquistare l'opera e restituirla alla comunità di provenienza.

Al Presidente della Regione e all' Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

nell'aprile del 2022 è stato messo all'asta a Balerna, in Svizzera, il trittico del Giudizio Universale, risalente agli anni 1570-1580, attribuito da diversi studiosi a Giovanni da Fiesole (Beato Angelico) e proveniente dal Convento dei Padri Cappuccini di Leonforte (EN);

la pregevolissima opera, che comprende tre pannelli dipinti su legno con colori a tempera e fondo oro, è una versione molto fedele al trittico berlinese di Beato Angelico attualmente conservata presso la Gemäldegalerie di Berlino;

il suddetto dipinto - come rilevato dallo studioso Francesco Lo Gioco - è attestato per la prima volta nel 1624 e figura tra i beni del nobile siciliano Fabrizio Branciforti; la tavola fu poi ceduta a Nicolò Placido Branciforti, fondatore e principe di Leonforte, che aveva sposato Caterina figlia di Fabrizio, che a sua volta la donò nel 1628 al figlio Giuseppe Branciforti, secondo principe di Leonforte, il quale la collocò definitivamente nel Convento dei Padri Cappuccini di Leonforte;

considerato che:

il dipinto rimase per tre secoli nel convento leonfortese e nel 1907 gli eredi del conte Giovan Calogero Li Destri, che nel 1852 aveva comprato dalla famiglia Branciforti tutti i beni esistenti a Leonforte, lo prelevarono dalla chiesa per appropriarsene malgrado l'opposizione dei frati e della comunità;

il 2 aprile 1910 la Soprintendenza per i monumenti delle province di Catania e Siracusa faceva notificare agli eredi Li Destri che il pregiato quadro, pervenuto dalla chiesa dei Cappuccini e successivamente trasferito nel palazzo Li Destri di Leonforte, aveva un interesse artistico particolarmente importante e doveva

./..

quindi essere vincolato e sottoposto alle disposizioni di legge allora in vigore; tale vincolo venne revocato nel 1975 dalla Soprintendenza di Palermo, che classificò erroneamente (e stranamente) l'opera come una copia ottocentesca del trittico berlinese;

nel 1987 la tavola venne messa all'asta dalla Christie's a Roma ma venne bloccata in via cautelativa dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma a seguito della denuncia dei frati cappuccini che ne rivendicarono la proprietà;

i frati non riuscirono nel loro intento e l'anno successivo il trittico venne messo nuovamente all'asta e venduto a un collezionista romano, che nel 2011 contattò il Sindaco pro tempore di Leonforte e lo invitò a Roma per visionare il dipinto, non raggiungendosi tuttavia nessun accordo circa la vendita del bene;

la pregevole opera costituisce una testimonianza di particolare interesse per la pittura del Rinascimento italiano per le sue peculiarità stilistiche e formali;

dalle notizie ricavate dalla fondazione Ecomuseo Branciforte di Leonforte - che da diversi anni ha avviato un impegnativo lavoro di riscoperta del territorio e di valorizzazione del suo patrimonio storico-artistico e monumentale - il dipinto risulta ancora conservato in Svizzera a disposizione delle autorità elvetiche per una ulteriore asta giudiziaria;

sarebbe opportuno recuperare un'opera di grande importanza artistica per la storia della pittura italiana del Cinquecento attraverso l'acquisto dell'opera al fine di restituirla, per il suo forte legame storico e spirituale, alla comunità di provenienza;

per conoscere:

se non ritengano opportuno avviare la verifica di interesse culturale del suddetto dipinto e il conseguente avvio di procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio' e smi, al fine di tutelare il bene e di esercitare il diritto di prelazione in caso di vendita all'asta dello stesso;

se non ritengano opportuno, a seguito delle verifiche relative al punto precedente, attivare le

./..

procedure e stanziare le necessarie risorse per acquistare il dipinto e restituirlo alla comunità di provenienza.

(15 ottobre 2024)

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA -
SAVERINO

- Con nota prot. n. 37435 del 17 dicembre 2024 protocollata al n. 7293-ARS/2024 del 19 dicembre 2024 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1345 - Chiarimenti in merito ai ritardi nell'adozione del Piano paesaggistico del Libero Consorzio comunale di Enna.

Al Presidente della Regione e all' Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

il settore agricolo negli ultimi anni ha vissuto enormi difficoltà dovute a congiunture economiche sfavorevoli, che hanno messo a dura prova la produzione agricola siciliana; a ciò si sono aggiunti gli effetti dei cambiamenti climatici che hanno determinato vasti incendi e, più recentemente, prolungati periodi di siccità;

alle predette problematiche si aggiunge, negli ultimi anni, un preoccupante fenomeno relativo all'incremento incontrollato delle richieste da parte di numerose multinazionali, operanti nel settore delle rinnovabili, per la realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni (c.d. agrivoltaico) da installare su migliaia di ettari di terreni agricoli che verranno sottratti alla produzione agricola, in particolare cerealicola e foraggiera;

considerato che:

la diffusione delle energie rinnovabili risulta di primaria importanza ai fini di una transizione energetica funzionale alla lotta ai cambiamenti climatici ma appare, tuttavia, evidente che quello che sta accadendo in Sicilia necessita di una riflessione politica da parte del Governo regionale;

stando ai dati Terna, in Sicilia sarebbero pervenute richieste di connessione alla rete per un totale di 80 GW di cui oltre la metà, circa 40 GW, sarebbero imputabili a impianti fotovoltaici da installare su terreni agricoli che occuperebbero una superficie pari a oltre 40.000 ettari che si andrebbero ad aggiungere alle migliaia di ettari già occupati dagli impianti già esistenti;

un siffatto stato di cose fa presumere scenari nefasti non solo per la produzione agricola ma anche per l'impatto ambientale che tali impianti potrebbero avere sull'ecosistema siciliano;

analizzando alcuni documenti delle pratiche

./..

presentate, infatti, si vede chiaramente come intere distese di pannelli fotovoltaici stravolgerebbero completamente il paesaggio siciliano partendo dalla Piana di Catania (che da sola ha richieste di connessione di impianti fotovoltaici 10 volte superiori a quelle dell'intera Lombardia) fino ad arrivare alle province di Trapani e Palermo, passando per l'entroterra ennese e nisseno, ma in generale nessuna provincia è risparmiata da questo assalto paesaggistico;

alla luce di questi dati si presume che circa il 30% degli ettari che ogni anno in Sicilia si coltivano a grano scompariranno completamente e spesso all'interno dei progetti presentati la coltivazione di grano viene indicata come 'non di pregio' e tra le opere di mitigazione individuate nelle relazioni agronomiche inserite all'interno dei progetti, per controbilanciare l'installazione dei pannelli solari, vengono individuate piantumazioni secondarie di piante officinali o altre colture fantasiose il cui unico vantaggio, vista la presenza dei pannelli, è quello che non necessitano del transito dei mezzi agricoli necessari per il grano, ma che evidentemente sono solo uno specchietto per le allodole in quanto nulla è più prezioso del grano dal quale poi si produce il cibo fondamentale della dieta mediterranea cioè il pane e la pasta;

ad oggi i grandi e piccoli proprietari spesso trovano più conveniente vendere o affittare i propri terreni alle multinazionali che offrono guadagni certi e sicuri rispetto alla coltivazione degli stessi che spesso è poco remunerativa per i problemi di cui in premessa;

continuando in questa direzione, in assenza di una normativa chiara in materia, il CTS continua ad esprimere pareri favorevoli autorizzando gli impianti proposti senza che via sia una coscienza critica in merito;

nell'aprile 2023 il Governo regionale aveva annunciato uno stop alle autorizzazioni che poi di fatto non è mai arrivato;

alcune dinamiche fanno presagire che in atto ci sia una forte speculazione in quanto oltre ai guadagni che questi impianti procurano una volta connessi alla rete sembrerebbe esistere pure un mercato' delle autorizzazioni in quanto molti progetti vengono presentati da soggetti che non hanno i capitali da investire e una volta autorizzati vengono venduti alle multinazionali in grado di operare l'investimento e quindi volturati;

./..

prova ne è il fatto che la maggior parte delle pratiche in lavorazione in assessorato sono appunto volture;

la pluralità dei numerosissimi progetti proposti nel territorio dell'ex Provincia di Enna sta cagionando un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse sotteso all'iniziativa dei progetti per impianti rinnovabili, in quanto l'effetto cumulo di tale attività arreca un vulnus non giustificato da esigenze produttive, poiché il degrado ambientale di estesi ed interi territori vocati all'agricoltura e destinati integralmente ad impattanti impianti fotovoltaici, per lo sconvolgimento degli assetti naturalistici ed ambientali non appare conforme al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste;

il Piano paesaggistico, la cui proposta di adozione è stata formalizzata dalla Soprintendenza di Enna al competente Dipartimento regionale dei beni culturali nel mese di luglio 2024, costituirebbe certamente uno strumento fondamentale di esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo, atteso il particolare rilievo degli interessi in esso considerati, la sua natura generale e la funzione caratterizzante che lo stesso è destinato ad assumere per quanto attiene le politiche di tutela paesaggistica della Regione. Esso, infatti, contenendo già all'esito della fase della sua adozione prescrizioni normative con efficacia 'erga omnes', condizionerebbe non poco l'utilizzo del territorio, determinando un peso maggiore degli Enti preposti a tale tutela nella comparazione degli interessi pubblici e nell'individuazione di quelli 'prevalenti';

sembrerebbe che dalle autorizzazioni già rilasciate si sia già raggiunto l'obiettivo del PNIEC (Piano Nazionale integrato Energia e Clima) prefissato per la Sicilia per il 2026 sul campo delle fonti alternative di energia;

per sapere quali ragioni ad oggi impediscano l'adozione di tale fondamentale strumento di pianificazione e tutela del territorio del Libero Consorzio comunale di Enna, in considerazione, altresì, che nel vuoto pianificatorio e programmatico è difficile, se non impossibile, anche per i Comuni - peraltro sprovvisti di potere regolamentare in materia - tentare di arginare la proliferazione di tali impianti di energia rinnovabile.

./..

(16 ottobre 2024)

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - CHINNICI - GIAMBONA -
LEANZA - SAVERINO

- Con nota n. 36167 del 6 dicembre 2024,
protocollata al n. 7017-ARS/2024 del 9 dicembre
successivo, il Presidente della Regione ha delegato
l'Assessore per i beni culturali e l'identità
siciliana.

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 195 - Intendimenti in merito alla vendita della sede storica del Circolo Unione di Leonardo Sciascia.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

da recenti notizie si apprende che la sede storica del Circolo Unione di Leonardo Sciascia, sita a Racalmuto, è stata messa in vendita;

come rammenta Felice Cavallaro, direttore della Strada degli scrittori, la vendita dell'immobile - di proprietà di UniCredit Re Services - il quale ospita la fondazione in oggetto dalla sua costituzione, ovvero dal 1836, cancellerebbe un pezzo della storia legata a vita, opere e impegno di Leonardo Sciascia;

considerato che:

l'auspicio, posto in evidenza dal direttore della Strada degli scrittori, è che i soci dello stesso Circolo e i loro sostenitori possano essere messi nelle condizioni di acquisire l'immobile ad un prezzo simbolico, attraverso una negoziazione facilitata dalle Istituzioni locali;

ai sensi degli artt. 10, comma 3, e degli artt. 13-16 del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, per i beni mobili appartenenti a soggetti privati la Soprintendenza può avviare d'ufficio il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, dandone comunicazione al proprietario, al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene stesso;

per conoscere:

se vi sia l'intenzione di porre urgentemente in essere tutte le interlocuzioni istituzionali utili a facilitare la negoziazione relativa alla vendita ad un prezzo calmierato dell'immobile, sito a Racalmuto (AG), che ospita storicamente il Circolo Unione di Leonardo Sciascia, per consentirne l'acquisto ai soci e/o ai sostenitori, al fine di non disperdere il valore storico e culturale del bene in questione;

se vi sia l'intenzione di avviare le procedure per la dichiarazione di interesse culturale dell'immobile medesimo.

./..

(13 gennaio 2025)

CATANZARO - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - SAFINA - SPADA - VENEZIA -
CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA - SAVERINO

- Con nota prot. n. 9459 del 27 marzo 2025
protocollata al n. 1983-ARS/2025 del 28 marzo
successivo il Presidente della Regione ha delegato l'
Assessore per i beni culturali e l'identità
siciliana.